

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

# NORME COMPORTAMENTALI

## Art. 16 – Premessa al Regolamento di Istituto

Il Regolamento di Istituto della Scuola secondaria di I grado interna al Convitto Nazionale recepisce le indicazioni del DPR del 24 giugno 1998, n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 235/2007, dispone l'adozione del "Patto educativo di corresponsabilità", ad esso allegato, quale patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola.

## DIRITTI DEGLI STUDENTI

Lo studente ha diritto :

- A una formazione culturale adeguata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- A una informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.
- A una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca a migliorare il proprio rendimento.
- A un servizio volto all'accoglienza di studenti stranieri, alla tutela della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a) offerte formative adeguate alle finalità da raggiungere;
- b) iniziative per il recupero, il sostegno e la prevenzione della dispersione scolastica;
- c) salubrità e sicurezza degli ambienti;
- d) servizi di sostegno e promozione alla salute e assistenza psicologica.

## DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente deve:

- frequentare **regolarmente** i corsi e assolvere gli impegni di studio;
- mostrare **rispetto** anche formale nei confronti di **tutti i componenti della comunità scolastica** (Capo di Istituto, docenti, educatori, operatori tutti e studenti);
- tenere un **comportamento corretto** e un **abbigliamento decoroso**, necessari all'affermazione del dialogo educativo tra le componenti scolastiche nel rispetto dei reciproci ruoli e compiti;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e audiovisivi che la scuola mette a disposizione;
- contribuire a **rendere accogliente l'ambiente** della scuola e **avere cura dello stesso**, come importante fattore di qualità.
- **osservare** tutte le disposizioni organizzative, anche ai fini della sicurezza;

- **rispettare** le norme contenute nel presente regolamento.

#### a) **Norme generali relative al funzionamento dell'attività scolastica**

1) **Ingresso a scuola.** - Gli alunni della Scuola secondaria di I grado entreranno a scuola dopo il suono della campanella delle ore 7.50 e si troveranno in aula entro le 8.00, **orario di inizio delle lezioni.** Per “scuola” **si intende il portone di ingresso dell'edificio** che dà accesso al corridoio del piano terreno.

2) **Ritardi degli alunni.** – Gli alunni ritardatari non saranno ammessi in classe; saranno ammessi alla seconda ora, con autorizzazione scritta dei collaboratori di settore **e l'indomani dovranno giustificare il ritardo esclusivamente sul libretto.** **L'ammissione in classe alla seconda ora deve essere considerata una possibilità del tutto eccezionale:** non saranno consentiti ritardi “abituati”, ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi).

Sono ammessi ritardi, **con ingresso a scuola non oltre l'inizio della seconda ora, se motivati dalla famiglia e regolarmente giustificati nell'apposito spazio del libretto.** Gli alunni sprovvisti di giustificazione del ritardo dovranno essere autorizzati dal collaboratore di settore con apposito permesso scritto.

**Assenze.** – Per la giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate etc. uno o entrambi i genitori - muniti di una foto del proprio figlio - ritireranno **entro e non oltre la fine di settembre,** presso il collaboratore di settore della Scuola secondaria di I grado, il libretto, vi apporranno la firma e **consegneranno il libretto dell'anno precedente,** non valido per il nuovo anno scolastico. **Saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore che ha depositato la firma.** **Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno. Qualora un alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, può esserne rilasciato un altro previa consegna di una dichiarazione di smarrimento da parte del genitore firmatario unitamente alla ricevuta di versamento di € 5,00 sul c.c. del Liceo Scientifico.**

Gli alunni che dopo un'assenza rientrano a scuola senza la giustificazione sono ammessi in classe con riserva; potranno giustificare **esclusivamente l'indomani** e gli insegnanti della prima ora, **permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul diario di classe,** annoteranno l'ammissione in classe “con riserva” e la segnaleranno nell'apposito spazio del giorno successivo. In caso di recidiva gli alunni dovranno essere accompagnati a scuola da un genitore per la riammissione in classe. In caso di assenze ripetute e frequenti saranno informati i genitori. **Per le assenze di cinque o più giorni è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico.**

**Uscite anticipate.** – **Non sono ammesse uscite anticipate se non per gravi motivi,** e comunque non prima della fine della quarta ora di lezione (ore 12.10). **Gli alunni non potranno uscire in anticipo se non prelevati da un genitore o da un parente autorizzato dai genitori, munito di documento. Gli alunni non potranno uscire nemmeno se autorizzati dai genitori tramite FAX.** L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare agli alunni da tali uscite. Per malori imprevisti i genitori potranno riprendere i propri figli da scuola, rivolgendosi al docente coordinatore di settore o a un suo sostituto. **Non sono ammesse entrate alla seconda ora né uscite anticipate nell'ultimo mese di scuola.**

#### 3) **Regole di comportamento**

È necessario che gli alunni seguano alcune regole-base di comportamento per assicurare la civile convivenza e il corretto funzionamento della vita scolastica. Dovranno pertanto evitare atteggiamenti troppo esuberanti, che talvolta possono degenerare e causare gravi conseguenze. Inoltre i rapporti tra loro e con gli operatori della scuola dovranno essere improntati al rispetto, al dialogo, alla socievolezza, alla cordialità.

**In particolare:**

- eviteranno richieste di uscita dalla classe, durante le ore di lezione. Per improvvisi malori, il docente il docente provvederà a far avvisare la famiglia degli alunni attraverso didattica e la segreteria didattica
- eviteranno di sostare nei corridoi, durante il cambio delle ore di lezione in attesa degli insegnanti, per non disturbare i compagni di altre classi che stanno lavorando; eviteranno soprattutto di rientrare in classe con ritardo dopo l'intervallo, e comunque mai dopo il docente;
- eviteranno di lasciare l'aula sporca e in disordine al termine delle lezioni: ogni classe è dotata di un apposito cestino per la carta. A tal proposito si sottolinea che gli studenti dovranno consumare le bibite esclusivamente presso i distributori o al bar, evitando di portare in giro le bevande. **Si ricorda che la scuola è patrimonio di tutti e da tutti deve essere tutelata;**
- eviteranno un abbigliamento poco consono alla scuola e scarsamente decoroso;
- eviteranno l'uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula che nei momenti d'intervallo;
- ricorderanno, infine, di rispettare tutti gli operatori della scuola e i collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente.

Per la lezione di Educazione Fisica o per recarsi nei laboratori gli alunni attenderanno l'insegnante, con il quale recarsi in palestra (si ricorda che in palestra non si accede con le scarpe da ginnastica: queste ultime devono essere indossate negli spogliatoi) o negli spazi previsti e con il quale torneranno in classe. Durante gli spostamenti manterranno un comportamento corretto e civile.

### **Telefoni cellulari**

È assolutamente vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione. I Docenti sono invitati a sequestrarli e riconsegnarli al termine delle lezioni. In caso di recidiva saranno convocati i genitori, ai quali saranno restituiti.

### **NORME AGGIUNTIVE**

- 1) Mensa. – Gli alunni sono affidati, durante l'intervallo per il pranzo **alle ore 13.00 e fino alle 17.20, agli educatori**, i quali **accompagnano la propria classe al refettorio** dopo aver controllato che al termine delle lezioni antimeridiane gli alunni non abbiano lasciato in disordine l'aula e abbiano riposto, invece, libri e oggetti personali nelle cartelle e negli armadietti. **Gli spostamenti da un locale all'altro dell'Istituto devono avvenire ordinatamente, sotto la guida e la responsabilità dell'educatore di classe;**
- 2) È fatto divieto agli alunni di andare in giro nei locali del Convitto e di utilizzare la porta di emergenza: **per i loro spostamenti utilizzeranno esclusivamente lo scalone centrale;**
- 3) I genitori che intendano autorizzare i figli a uscire da scuola prima dell'orario stabilito in giorni determinati devono compilare un apposito modulo rilasciato dal Collaboratore del Rettore, settore Convitto/Semiconvitto, prof. Colombi (2° piano), il quale provvederà a

comunicare i permessi accordati. Ogni altro permesso di uscita occasionale può essere accordato dagli educatori di classe previa richiesta scritta dei genitori su un apposito libretto, rilasciato dall'Ufficio di coordinamento dei Servizi educativi

## **DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**

Con *il Regolamento approvato il 28.05.2009 dal Consiglio dei Ministri* il voto sul comportamento, ovvero **“voto in condotta alla scuola secondaria di primo grado”**, concorrerà alla determinazione della promozione o non promozione dell'alunno. Il **5** in condotta sarà attribuito dal consiglio di classe per gravi violazioni ai doveri degli studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima sia stata data allo studente una sanzione disciplinare.

Inoltre, l'insufficienza in condotta dovrà essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. L'insufficienza nel voto di condotta ( voto inferiore a **6** ) comporterà la non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.

Il comportamento degli alunni, pertanto, si deve uniformare ai doveri stabiliti dal regolamento. Ogni eventuale violazione comporta una sanzione disciplinare. Tale sanzione ha finalità educative e mira ad indurre l'alunno alla riflessione sugli aspetti più significativi e preoccupanti dei fatti di cui si è reso responsabile, al fine di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche ricorrendo a prove documentali e a testimonianze..

- a) Le mancanze ai doveri previsti dal presente Regolamento comportano sanzioni disciplinari che, tenuto conto della situazione personale dello studente, della recidività e/o gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, possono andare dall'**allontanamento dello studente dalla scuola (fino a due giorni)** fino all'obbligo di attività ispirate al principio della riparazione del danno (attività di volontariato all'interno o all'esterno della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, frequenza a specifici corsi su tematiche di rilevanza sociale o culturale, composizioni scritte). Tali sanzioni possono essere alternative all'allontanamento dalla scuola previsto al presente punto a) o al successivo punto b), oppure accessorie a qualsiasi altra sanzione.
- b) In caso di infrazioni disciplinari **gravi e/o reiterate** derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98, compresi quelli di cui al punto a), o che provochino turbative continuate all'ambiente della classe, della scuola o degli studenti, oppure riguardanti il rispetto e l'onore degli operatori della scuola, si infligge la sanzione dell'**allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni**. Durante questo periodo è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.  
Le sanzioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dal Consiglio di classe nella composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (art. 4, co. 8).
- c) Per mancanze disciplinari **molto gravi e reiterate** che offendono e ledono la dignità, l'immagine e la moralità dell'Istituzione scolastica; per infrazioni che provochino danni morali, psico-fisici, economici e materiali alla scuola e a tutte le componenti della comunità scolastica (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura

sessuale etc.), o che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e che possono configurare un fatto previsto dalla legge come reato, sarà adottato dal Consiglio d'Istituto, su parere del Consiglio di classe, il provvedimento dell'**allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni** (art. 4, co, 9) fino all'**allontanamento dalla scuola a tempo indeterminato**, durante il quale sarà valutata, insieme alla famiglia e agli operatori del servizio sociale, la soluzione più idonea del problema. Tale provvedimento è preso dal Consiglio d'Istituto, su parere e relazione obbligatori e non vincolanti del Consiglio di classe. Sarà cura del Consiglio evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento della scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. Sarà cura della famiglia dello studente tenere i rapporti con il docente coordinatore del Consiglio di classe durante il periodo di allontanamento per prepararlo al suo rientro. **Nei casi più gravi**, lo studente può essere **allontanato fino al termine delle lezioni**, può essere **escluso dallo scrutinio finale** oppure **non ammesso agli Esami di Stato** conclusivi del corso di studi. (art. 4, co, 9bis - 9ter).

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. L'allontanamento dalla scuola può essere commutato, qualora ne ricorrano le condizioni, in attività alternative di riparazione del danno e/o dell'offesa arrecata. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari si applicano le disposizioni previste dall'art. 3 L. 241/1990.

Contro le sanzioni disciplinari di cui ai punti b) e c) è ammesso ricorso all'organo di garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Per i ricorsi di cui alle lettere b), c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 del D.L. n. 297 /1994, e all'art.5 del D.P.R. n. 235/2007. L'impugnazione **sospende/non sospende** l'esecutività della sanzione.

In caso di trasferimento dell'alunno presso un altro Istituto scolastico prima della conclusione del procedimento disciplinare, questo segue il suo corso. All'atto della trasmissione del fascicolo personale dell'alunno alla nuova scuola, dovranno essere inviati anche i documenti riguardanti le sanzioni comminate, a meno che queste non contengano dati sensibili di altre persone. In questo caso si può ricorrere agli *omissis*.

## COMITATO DI GARANZIA

All'interno della scuola è istituito il Comitato di garanzia, organo competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il quale dovrà decidere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (art. 5 co. 1). Qualora il Comitato non decida entro dieci giorni, la sanzione deve intendersi confermata. I compiti e i poteri del Comitato sono i seguenti:

- verificare l'osservanza della procedura stabilita dal Regolamento d'Istituto per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, e rinviare, eventualmente, il provvedimento all'organo collegiale competente per la revisione;
- accogliere i ricorsi degli studenti e valutare il merito del provvedimento in relazione ai fatti contestati e alle argomentazioni fornite dallo studente sottoposto a sanzione;
- decidere l'esito del ricorso, dopo averne considerato tutti gli elementi, nel senso dell'annullamento e/o della revisione del provvedimento, o di rigetto del ricorso;

- esaminare le istanze degli studenti o di chiunque vi abbia interesse e decidere sui conflitti relativi all'applicazione del Regolamento (art. 5, co. 5);
- esprimere il parere vincolante preventivo alle decisioni del Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenuti nel Regolamento di Istituto (art. 5, co 2).

Il Comitato di garanzia è composto da almeno 4 membri: il Dirigente scolastico, che lo presiede, o un suo delegato, un docente, due rappresentanti dei genitori. Le deliberazioni del Comitato sono valide solo se tutti i membri sono presenti. In caso di assenza per astensione (per conflitto d'interessi nel procedimento in corso) o per altri motivi, di uno o più membri, si nominano in sostituzione

.....

L'astensione di uno o più membri vale quale voto contrario.

Per l'anno scolastico 2009-2010, i Comitati di Garanzia saranno composti dal Rettore – Dirigente Scolastico, da un docente e da due genitore nominati dal Rettore – Dirigente Scolastico al momento dell'insediamento dell'organo.

### **ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

Contro le deliberazioni del Comitato di garanzia, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo regionale di garanzia per violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'istituto. La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.